

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp, RS 818.101), secondo il quale le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare tra l'altro chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26) e in particolare il suo art. 2, che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990, che al suo art. 6 prevede l'obbligo scolastico fino al termine della scuola media e al suo art. 7 prevede che la frequenza delle scuole pubbliche è gratuita e che alle scuole medie il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone;
- la risoluzione n. 4112 del 25.08.2021;

considerato il numero dei contagi accertati in Ticino e negli altri Cantoni che toccano la popolazione degli allievi di scuola media;

sentito l'Ufficio del medico cantonale;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

risolve:

1. A far tempo dal 13 settembre 2021 e fino al 29 ottobre 2021 è prorogato per le scuole medie e per le scuole speciali parallele alle scuole medie di tutto il Cantone l'obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all'interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola. Sono fatte salve le situazioni particolari previste dal modello di piano di protezione e le disposizioni inerenti ad alcune discipline definiti separatamente dal DECS.
2. Le mascherine sono fornite agli allievi dalla scuola per un uso di una al giorno.
3. La presente risoluzione entra in vigore immediatamente ed ha effetto fino a venerdì 29 ottobre 2021.
4. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.

5. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

6. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
- Sezione dell'insegnamento medio (decs-sim@ti.ch) e per il suo tramite alle direzioni scolastiche
- Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri